



844

Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0582194 03/09/2014 13.11

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Res. : UOD Demanio regionale

Classifica : 4.1.1.



5342-12

N. Pratica: _____

Oggetto: Giudizio a seguito di atto di citazione ad istanza
Morgera Aniello innanzi al Giudice di Pace
di Ischia.
 Trasmissione nota

55 - 15 - 02

AL SETTORE
 DEMANIO E PATRIMONIO
 VIA METASTASIO, 25
 NAPOLI

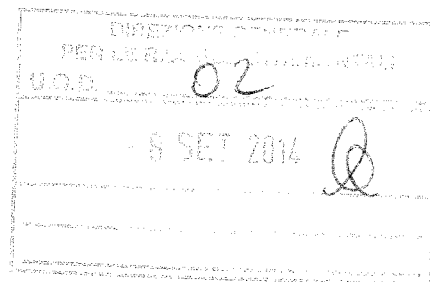
Con riferimento al giudizio indicato in oggetto, e facendo seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette, in allegato, copia della nota dell'Area legale della Provincia di Napoli prot. n. 80026 del 08/08/2014.

Tanto per quanto di competenza.


 Avv. Tuccillo
 081/796.35.42

II DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -



Provincia di Napoli
Area Legale

CL 5367/12
Dr. Tuccillo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0562874 20/08/2014 11,28

Mitt. : PROVINCIA DI NAPOLI AREA LEGAL

Ass. : Segreteria di Giunta

Classifica : 2.1.

l/Ma

Prot.n.80026

Napoli, 08/08/2014

CL 103576



Regione Campania
Via santa Lucia, 81
80132 Napoli

Oggetto: giudizio Morgera Aniello C / Provincia di Napoli / Regione Campania . Sentenza Civile n.896/2014 resa dal Giudice di Pace di Ischia. Pagamento imposta di registro ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131. Richiesta rimborso.

Con riferimento all'oggetto, in data 17/06/2014 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Ischia (TEP), ha notificato a questa Amministrazione l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. 2014/003/SC/00000896/0/001, con cui chiede il pagamento della somma di euro **217,50** a titolo di imposta di registro per la predetta sentenza.

Il giudice adito, con la sentenza n. 896/2014, ha così deciso:

- Dichiara la Provincia di Napoli e la Regione Campania responsabili del sinistro;
- Condanna la Provincia di Napoli e la Regione Campania in solido al pagamento delle spese di lite.

Ai sensi della vigente legislazione in materia di imposta di registro (d.p.r. 131/86), fermo restando l'obbligo solidale delle parti (costituite o meno) nei confronti dell'Erario (art.57, comma 1, d.p.r. n.131/1986), **le spese di registrazione della sentenza o di analogo provvedimento giurisdizionale sono qualificabili come spese giudiziali** per cui, nei rapporti interni, quelle (spese di registrazione) seguono le regole di queste (spese giudiziali).

Ciò significa che la somma richiesta dall'ufficio erariale deve essere ripartita tra le parti processuali al 50%: un 50% a carico della Regione Campania e la restante metà a carico della Provincia di Napoli.

Questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n.5365 del 10/07/2014 ha provveduto ad assolvere l'obbligazione tributaria sorta per effetto della notifica dell'avviso di liquidazione in oggetto, per cui la Regione Campania è invitata a rimborsare la Provincia di Napoli della somma di euro 108,75 pari, appunto il 50% di 217,50 mediante bonifico



Provincia di Napoli
Area Legale

bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN:IT05 S010 1003 5930 0003 9000 024 specificando in causale <<giudizio MORGERA ANIELLO C / PROVINCIA DI NAPOLI C/ REGIONE CAMPANIA . Sentenza n.896/2014 resa dal Giudice di Pace di Ischia. Rimborso di 50% dell'imposta di registro>>.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Allocca, la quale potrà essere contattata, per ogni ulteriore chiarimento, ai seguenti recapiti:

e.mail mallocca@provincia.napoli.it;

PEC :provincia.napoli@postecert.it

Tel.+ 39 81 7946403; fax + 39 81 5511100

In attesa di un cortese cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

II FUNZIONARIO P.O.
Dott.U.IZZO

L'AVVOCATO CAPO
(Avv. Aldo Di Falco)